

## PROVVEDIMENTO IVASS N. 135 DEL 27 LUGLIO 2023

### **MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2017 RIGUARDANTI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO (IPER).**

#### **Relazione**

##### **1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Provvedimento**

L'art. 190-bis del Codice delle Assicurazioni prevede che la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche relative al mercato assicurativo da parte delle imprese siano stabiliti dall'IVASS con Regolamento.

Un intervento di razionalizzazione delle richieste di informazioni statistiche da parte dell'Istituto è stato attuato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 (di seguito "Regolamento"), recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo, ai sensi dell'articolo 190-bis. Il Regolamento disciplina direttamente alcune rilevazioni (dati sul bilancio di esercizio e informazioni integrative statistiche) e richiama in allegato le circolari e le lettere al mercato sulla base delle quali l'IVASS acquisisce dati aggiuntivi.

Fermi restando gli obblighi riconosciuti in capo alle imprese di fornire i dati indicati nelle circolari e nelle lettere al mercato richiamate in allegato, l'IVASS intende sistematizzare progressivamente nel corpo del Regolamento i suddetti obblighi informativi.

In tale contesto, si rende necessario modificare il Regolamento al fine di rafforzare gli obblighi segnaletici relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto (IPER), modificando in parte i contenuti e le modalità di trasmissione dei dati. Tale rilevazione statistica, finora disciplinata dalla lettera al mercato emanata dall'IVASS nel 2013<sup>1</sup>, è stata di recente oggetto di un protocollo d'intesa sottoscritto tra l'IVASS e l'ISTAT per la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni statistiche e della ricerca<sup>2</sup>. Sulla base di tale protocollo l'IVASS si è impegnato a trasmettere all'ISTAT i dati acquisiti

---

<sup>1</sup> [Lettera al mercato del 3 dicembre 2013.](#)

<sup>2</sup> Il protocollo d'intesa con ISTAT per lo scambio dei dati è disponibile al link: [https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/protocolli/PROTOCOLLO\\_INTESA\\_ISTAT\\_IVASS.pdf](https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/protocolli/PROTOCOLLO_INTESA_ISTAT_IVASS.pdf)

relativamente ai prezzi effettivi delle assicurazioni r.c. auto per consentire il calcolo di indicatori pubblicati dall'ISTAT, ivi incluso l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. Tenuto conto del rilievo che tali dati assumono a livello pubblico, si è reso necessario intervenire sul testo del Regolamento per ridefinire l'ambito di applicazione, integrare il perimetro degli obblighi segnaletici, stabilire le nuove tempistiche e modalità di trasmissione dei flussi.

Le modifiche introdotte con il provvedimento prevedono in particolare:

1. il rafforzamento degli obblighi segnaletici relativi all'indagine IPER, richiamando in modo esplicito la rilevazione e le modalità di trasmissione dei flussi direttamente nel testo del Regolamento;
2. l'incremento della frequenza della rilevazione IPER da trimestrale a mensile e la riduzione del numero di giorni a disposizione per la trasmissione dei flussi informativi;
3. l'estensione dell'indagine IPER anche ai ciclomotori e ai motocicli e l'arricchimento delle informazioni relative alle autovetture.

## **2. Modifiche al Regolamento IVASS n. 36/2017**

Premesso il quadro di riferimento e i principi ispiratori che hanno guidato l'intervento normativo dell'Istituto, si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni oggetto di modifica e integrazione del Regolamento IVASS n.36/2017<sup>3</sup>.

In particolare:

- a) all'articolo 3 (Ambito di applicazione) è aggiunto il comma 3, al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto, che riguarda tutte le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte;
- b) nell'articolo 5 (Politica delle informazioni statistiche), al comma 3, viene aggiornato il riferimento all' "articolo 5, comma 2, lettera m), del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008" con il richiamo all' "articolo 5, comma 2, lettera o), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018";

---

<sup>3</sup> Per garantire una struttura più organica delle nuove disposizioni, si è provveduto a dare loro una diversa collocazione rispetto alla versione proposta nel Documento di consultazione n. 5 del 2023. In particolare, sono stati accorpati nell'articolo 10-bis le disposizioni denominate come articoli 10-bis e 10-ter nel Documento di consultazione e, analogamente sono confluiti nel 10-ter le disposizioni in precedenza contenute nell'articolo 10-quater e 10-quinquies. Non sono state effettuate modifiche ai testi, se non in recepimento delle osservazioni pervenute in sede di consultazione.

- c) viene introdotto il Capo III (*Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto* per i settori autovetture, motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati), recante gli articoli 10-bis e 10-ter.

Con l'articolo 10-bis viene inserita all'interno degli obblighi segnaletici previsti dal Regolamento l'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autovetture a uso privato e sono definite le modalità e le tempistiche per la trasmissione all'IVASS delle relative informazioni statistiche.

L'articolo 10-ter estende l'indagine di cui all'articolo 10-bis anche ai ciclomotori e ai motocicli a uso privato e definisce modalità e tempistiche per la trasmissione all'IVASS delle relative informazioni statistiche;

- d) nell'articolo 13 (Entrata in vigore) sono specificate le date in cui si prevede l'entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dagli articoli da 10-bis e 10-ter, rispettivamente il 1° agosto 2023 e il 1° ottobre 2024;
- e) è abrogata la lettera e) (indagine IPER sull'andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013) dell'allegato 1 e si aggiorna contestualmente l'elenco degli allegati al Regolamento, in cui vengono introdotti gli allegati 9 e 10 recanti, rispettivamente, le Istruzioni per la compilazione dell'indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture e per il settore ciclomotori e motocicli.

### **3. Verifica dell'impatto della regolamentazione e Analisi dell'impatto della regolamentazione**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 e 7, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata svolta l'analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Tenuto conto delle esigenze statistiche rilevate dall'IVASS e al fine di limitare i costi addizionali di implementazione delle nuove disposizioni per i destinatari, nell'ambito del processo di AIR è stata svolta un'analisi al fine di definire il perimetro degli adattamenti da apportare all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto e le modalità più idonee a rendere noto al mercato tale aggiornamento, come riportato nel Documento di consultazione n. 5 del 2023<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2023/05-pc/index.html>